



CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 20.10.2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 e i relativi questionari;



Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016-2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativa ai rendiconti degli esercizi 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Vistrorio** (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo



nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 del comune di **Vistrorio** (To) sono emerse alcune criticità riferite al fondo crediti dubbia esigibilità, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti in data 7.11.2018 con nota a firma del solo Responsabile finanziario.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Dall'esame del risultato di amministrazione al 31.12.2016 disponibile sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche (d'ora innanzi, BDAP) risulta un risultato di amministrazione ante accantonamenti e vincoli di euro 212.453,99; quindi, considerando la parte di risultato di amministrazione destinata ad investimenti (pari ad euro 1.122,40), il risultato disponibile si riduce ad euro 211.331,59 (come risultante dai dati Bdap e dal certificato al rendiconto, quadro 14).

Pertanto, gli stessi dati evidenziano che l'Ente non ha effettuato alcun accantonamento o vincolo nel risultato di amministrazione che, pertanto, sarebbe interamente disponibile.

Dal quadro 18 del certificato al conto consuntivo, relativo alla composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta invece che l'accantonamento minimo al fondo debba essere quantificato in euro 13.857,24 (relativamente a residui attivi inerenti imposte e tasse).



Peraltro, al punto 1.5.1 del questionario viene indicato che nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Infine, nel parere dell'Organo di revisione (pagine 9 e 10) vengono indicati, oltre all'accantonamento all'FCDE di euro 13.857,24, dati differenti da quelli sopra esposti in merito alle poste accantonate, vincolate e destinate, con conseguente diversa quantificazione del risultato disponibile:

- risultato di amministrazione euro 212.453,99;
- parte accantonata euro 14.107,24 (pari ad euro 13.857,24 di FCDE ed euro 250,00 di accantonamento per indennità fine mandato);
- parte vincolata euro 6.455,15;
- parte destinata euro 3.695,40;
- parte disponibile euro 188.196,20.

A seguito di richiesta di chiarimenti, è pervenuta una nota a firma del Responsabile finanziario la quale ha precisato che *"per mero errore materiale...nel quadro 14 del certificato al consuntivo non compaiono i dati relativi agli accantonamenti effettuati dall'Ente nel risultato di amministrazione"*. Il funzionario, quindi, precisava che i dati corretti sono quelli contenuti nel quadro 18 e nel parere dell'Organo di revisione.

Veniva quindi confermato un risultato di amministrazione disponibile al 31.12.2016 di euro 188.196,20, utilizzato nel 2017 per spese di investimento per euro 42.900,00.

In disparte l'irritualità della risposta, pervenuta a firma di un funzionario interno e non del Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, la Sezione prende atto di quanto comunicato e della circostanza che l'errore non determina squilibri economico finanziari alla luce dell'importo del risultato di amministrazione, ampiamente capiente rispetto alla quota applicata nell'esercizio 2017.

Tuttavia, si ritiene doveroso segnalare l'errore in cui è incorso l'Ente, errore che si ripercuote sulla determinazione del risultato di amministrazione che appare erroneo anche negli allegati reperibili sullo stesso sito internet dell'Ente (l'allegato 10 alla delibera di approvazione del rendiconto 2016 indica un risultato diverso da quelli sopra riportati).

Infatti, pur se nella fattispecie l'errore non determina risultati contabili preoccupanti, esso è potenzialmente pericoloso, incidendo sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione quota disponibile e, quindi, sull'applicazione della stessa (ricordato che appare comportamento contabilmente scorretto l'applicazione di avanzo in enti la cui quota disponibile è negativa).

Si richiama quindi l'Ente ad una maggiore attenzione nelle operazioni contabili di determinazione del risultato di amministrazione e nella trasmissione dei dati Bdap.

*** **

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto dell'effettivo risultato di amministrazione, quota disponibile, al 31.12.2016, la Sezione rileva l'assenza di criticità sostanziali.



Cionondimeno, si invita l'Ente ad una maggiore attenzione nelle operazioni contabili propedeutiche alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione e nella trasmissione dei dati BDAP.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in base alle risultanze della relazione dall'organo di revisione, tali da non integrare, allo stato, criticità che determinino l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi, delibera di chiudere, allo stato degli atti, l'istruttoria relativa al rendiconto 2016 del comune di Vistrorio (TO).

Raccomanda all'Ente ed al Revisore di prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione di vincoli ed accantonamenti nella determinazione del risultato di amministrazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

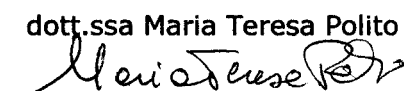
Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vistrorio.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 ottobre 2018.

Il Magistrato Estensore

dott. Cristiano Baldi


Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito


Depositata in Segreteria

il 21 DIC. 2018

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza
